

CASA E FAMIGLIA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA

SET INFORMATIVO

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 1/12/2020

POLIZZA MULTIGARANZIA
PRODOTTO "CASA E FAMIGLIA" – 07/2020

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza presta, su base opzionale, diverse tipologie di coperture atte alla tutela economica della famiglia in caso di danni all'abitazione, ai beni in essa contenuti, da furto o richieste di risarcimento per danni provocati ai vicini o ad altre persone.

Ogni copertura è assicurabile in base a libera scelta ed esigenza specifica.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione incendio – i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da una serie di eventi, quali ad esempio, l'incendio, l'esplosione, lo scoppio, eventi atmosferici, ed altro.
- ✓ Sezione furto e rapina – il furto delle cose assicurate e di proprietà dell'Assicurato. La rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate
- ✓ Sezione cristalli – i danni materiali e diretti per la sostituzione del cristallo, dovuta a rottura per causa accidentale
- ✓ Sezione responsabilità civile – danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito del tempo libero e della vita familiare domestica
- ✓ Sezione assistenza – prestazioni di servizi di assistenza inerenti l'abitazione assicurata o inerenti le persone che compongono la famiglia in essa residente.

E' altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali per le Sezioni Incendio, Furto ed RCT.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione incendio
 - Fabbricati costruiti con materiali combustibili. Fabbricato non adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali
 - I danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
 - I danni determinati da dolo dell'Assicurato
 - I danni provocati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane
- ✗ Sezione furto
 - Fabbricati che non abbiano le pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento, vetro anticrimine e che ogni apertura verso l'esterno non sia difesa da serramenti chiusi con serrature
 - I danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave
- ✗ Sezione Cristalli
 - I danni derivanti da vizio di costruzione o difettosa installazione
 - I danni determinati da dolo dell'Assicurato
- ✗ Sezione Responsabilità civile
 - Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione
 - Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente

- o I dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
- I danni derivanti da attività professionali, commerciali, artigianali
- Derivanti dall'attività della caccia
- Da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali
- × Sezione assistenza – salvo i casi di comprovata forza maggiore, il diritto alle prestazioni decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura

Organizzativa al verificarsi del sinistro



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
- ! La Compagnia risarcisce il danno fino alla somma massima assicurata per ogni garanzia prestata, e stabilita in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Incendio – presso l'ubicazione indicata in polizza
- ✓ Sezione Furto e Rapina
 - Per le cose assicurate che si trovino all'interno dell'abitazione assicurata
 - Per la garanzia Scippo, ovunque avvenga l'evento
- ✓ Sezione Cristalli – presso l'abitazione assicurata
- ✓ Sezione Responsabilità Civile – in tutto il mondo con esclusione (opzionale) di USA e Canada
- ✓ Sezione Assistenza – le prestazioni operano in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza



Come posso disdire la polizza?

- ✓ E' possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è appoggiata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione

POLIZZA MULTIGARANZIA
PRODOTTO "CASA E FAMIGLIA"

**DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE
DI ASSICURAZIONE DANNI ED. 12/2020 – ultima disponibile**

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 47.064.276, mentre il capitale Sociale dell'impresa ammonta ad € 40.000.000,04. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 3.870.045.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 24.476.414 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 7.903.783. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 214,15% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 651,65%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – Relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link:

https://www.assicuratricemilanese.it/news/leggi_area.asp?ART_ID=1774&MEC_ID=175&MEC_IDFiglie=0&ARE_ID=16

La legislazione applicabile al contratto, in base all'articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella italiana



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Casa e famiglia

SEZIONE INCENDIO

Le coperture assicurative della Sezione Incendio proteggono dai danni arrecati all'abitazione assicurata ed al suo contenuto da:

- Incendio
- Fulmine
- Esplosione e scoppio
- Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate
- Ordine delle Autorità diretti ad impedire od arrestare l'incendio
- Urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'Assicurato
- Onda sonora causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono
- Correnti o scariche od altri fenomeni elettrici
- Acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici pertinenti il fabbricato
- Gelo che ha determinato spargimento d'acqua mediante la rottura di condutture, dello stesso fabbricato, per effetto del gelo stesso
- Occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, nonché trabocco e/o rigurgito delle fognature
- Eventi atmosferici che abbiano danneggiato le cose assicurate, purché detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate e non
- Atti vandalici ed altri eventi socio politici che abbiano danneggiato le cose assicurate in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio
- Sovraccarico di neve che determini il crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere
- Fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato

Se conseguenti agli eventi di cui sopra l'Impresa garantisce anche:

- I danni consequenziali quali sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; danneggiamento e/o deterioramento di scorte alimentari in refrigerazione
- Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro
- Le spese necessarie per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto dell'abitazione destinata a dimora abituale, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati
- Danni da perdita del canone di locazione o di mancato godimento del fabbricato
- I guasti cagionati dai ladri a parti del fabbricato assicurato nel commettere un furto o nel tentativo di commetterlo
- Le spese di riprogettazione del fabbricato che dovessero gravare sull'assicurato per la ricostruzione del fabbricato a seguito di sinistro indennizzabile
- Le spese sostenute per riparare l'impianto di distribuzione del gas, nel caso di guasto accidentale che determini o che possa determinare fuga di gas
- La rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stabilmente installate su parti di fabbricato e/o mobili del contenuto se assicurato

SEZIONE FURTO E RAPINA

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati al contenuto da:

- Furto delle cose assicurate di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di altre persone stabilmente conviventi
- Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate
- Estorsione, intendendosi per tale il caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari sono costretti a consegnare le cose assicurate sotto violenza o minaccia
- Rapina, estorsione o scippo all'esterno dell'abitazione
- Truffa consumata tra le mura domestiche della dimora abituale e/o saltuaria

SEZIONE CRISTALLI

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti per:

- La sostituzione, comprese le spese di trasporto, smontaggio ed installazione, dovuta a rottura per causa accidentale di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, che si trovino nei locali occupati dall'Assicurato

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La copertura tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale inerente:

- La proprietà e/o conduzione dell'abitazione adibita a dimora abituale e dell'abitazione adibita a dimora saltuaria, oltre a:
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria
 - Spargimento di liquidi e rigurgiti di fogna
 - Caduta dell'antenna radiotelevisiva o per radioamatore
- Lo svolgimento dell'attività familiare e di relazione, ed inoltre:
 - Intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato
 - Esercizio di sports di pratica comune e di tutte le attività del tempo libero
 - Proprietà ed uso di giocattoli anche a motore e di biciclette anche elettriche
 - Partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dalla normativa

- Fatto di figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli e natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida
- Proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il "Wind – surf"
- Proprietà, possesso ed uso di cavalli, cani ed altri animali domestici
- Incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, quando non in circolazione
- Incendio, esplosione e scoppio che provochino danni ai locali e al contenuto delle dimore occupate temporaneamente durante il periodo di villeggiatura
- Proprietà, possesso ed uso di armi per scopo di difesa, per tiro al volo, tiro a segno, pesca subacquea
- La responsabilità civile dell'Assicurato
 - Per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro
 - Per morte e per lesioni personali dei prestatori di lavoro dalle quali derivi un'invalidità permanente
- I danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza
- I danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di beni dell'Assicurato
- I danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo

SEZIONE ASSISTENZA

Le prestazioni permettono di ottenere diversi servizi di assistenza per la casa e per l'Assicurato

- Invio di un fabbro per interventi di emergenza
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza
- Invio di un idraulico per interventi di emergenza
- Invio di un vetraio per interventi di emergenza
- Interventi di emergenza per danni d'acqua
- Invio di un artigiano per interventi ordinari
- La vigilanza dell'abitazione, qualora a seguito di sinistro che abbia colpito l'abitazione e la sicurezza della stessa
- L'intervento di una collaboratrice familiare, qualora a seguito di sinistro, l'abitazione necessiti di pulizia, riordino e ripristino delle normali condizioni abitative
- Organizzazione del trasloco dei mobili e degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata
- Spese d'albergo in caso di abitazione non più agibile a seguito di sinistro
- Spese per il pensionamento di cani e gatti in caso di abitazione non più agibile a seguito di sinistro
- Spese per rientro anticipato dell'Assicurato che si trovi in viaggio, a seguito di sinistro
- Informazioni telefoniche riguardanti argomenti correlati alla proprietà/conduzione dell'abitazione

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

Opzioni con riduzioni di premio

E' prevista l'applicazione di una scontistica nel caso in cui vengano attivate tre o più sezioni di garanzia

SEZIONE INCENDIO

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

SEZIONE FURTO E RAPINA

- Impianto di allarme – è prevista l'applicazione di una scontistica nel caso in cui le cose assicurate sono protette da un impianto automatico di allarme antifurto e che tale impianto sia in funzione ogni qualvolta nei locali assicurati non vi sia presenza di persone

SEZIONE CRISTALLI

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

SEZIONE ASSISTENZA

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

Non è prevista alcuna penale in caso di violazione dell'accordo

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

SEZIONE INCENDIO

- **Ricorso terzi** – la copertura riguarda i danni cagionati a cose di terzi derivanti da sinistro incendio indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
- **Spese di ricerca e riparazione del guasto** – a seguito di sinistro da spargimento d'acqua, sono coperte dalla presente estensione di garanzia le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno d'acqua, nonché le spese necessariamente sostenute allo scopo, per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato assicurato

SEZIONE FURTO E RAPINA

- **Scippo, rapina, estorsione all'esterno dell'abitazione – aumento della somma assicurata di base** – l'opzione permette di aumentare la somma assicurata per tale garanzia dalla copertura di base

SEZIONE CRISTALLI

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- **Validità territoriale** – in relazione alla responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell'attività familiare e di relazione, la copertura assicurativa vale in tutto il mondo compresi Stati Uniti d'America e Canada
- **Cani pericolosi** – la garanzia di responsabilità civile verso terzi viene estesa ai danni che possono provocare i cani appartenenti alle razze cosiddette pericolose e previste dalla normativa vigente
- **Bed & breakfast / Casa vacanze / Affittacamere** – sono compresi in garanzia i danni subiti dai clienti ospiti in relazione a proprietà e conduzione di locali adibiti a Bed & breakfast, Casa vacanze e Affittacamere

SEZIONE ASSISTENZA

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Casa e famiglia

SEZIONE INCENDIO

- I danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo e di sabotaggio
- I danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- I danni di smarrimento, furto o rapina
- I danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

Per la garanzia accessoria ACQUA CONDOTTA

- I danni derivanti da corrosione ed usura
- I danni derivanti da rottura di fognature non di pertinenza del fabbricato
- I danni causati da rottura accidentale di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere

Per la garanzia accessoria GELO

- I danni provocati a seguito di spargimento d'acqua causato da rottura di condutture installate all'esterno della costruzione per effetto del gelo

Per la garanzia accessoria EVENTI ATMOSFERICI

- I danni causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, slavine, da gelo e neve
- I danni da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli ed accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde

Per la garanzia accessoria ATTI VANDALICI

- I danni di appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- I danni da imbrattamento di enti all'aperto e/o delle parti esterne del fabbricato
- I danni verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto

Per la garanzia accessoria SOVRACCARICO DI NEVE

- I danni causati da valanghe, slavine, gelo
- I danni ai fabbricati in costruzione, in corso di rifacimento o non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve

Per la garanzia accessoria SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE, SGOMBERARE E TRASPORTARE

- Gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali contenenti sostanze definite e/o classificate come "tossici e nocivi" da regolamenti e/o disposizioni di leggi vigenti

Per la garanzia accessoria DANNI DA PERDITA DEL CANONE DI LOCAZIONE

- Le indennità per ritardi nel ripristino del fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione del fabbricato ripristinato

Per la garanzia accessoria SPESE DI RIPROGETTAZIONE DEL FABBRICATO

- Le multe, le ammende e le sanzioni amministrative

Per la garanzia accessoria SPESE SOSTENUTE PER RIPARARE L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

- I danni subiti da tubazioni interrate

Per la garanzia accessoria ROTTURA DELLE LASTRE DI CRISTALLO

- I danni derivanti da rigature, segnature, screpolature e scheggiature

SEZIONE FURTO E RAPINA

- I danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasioni, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggi organizzati, rivolta insurrezionale, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto
- I danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitate per più di 45 giorni consecutivi

SEZIONE CRISTALLI

- I danni derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui gli stessi fanno parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- I danni derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani
- I danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo e destinazione
- I danni da furto
- I danni derivanti dalla proprietà di fabbricati se assicurata solo lo svolgimento dell'attività familiare e di relazione
- I danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

SEZIONE ASSISTENZA

- Tutte le prestazioni non sono dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:
 - Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
 - Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo
 - Dolo dell'Assicurato
 - Stato di belligeranza dichiarata o di fatto

Per le opzioni con pagamento di premio aggiuntivo

SEZIONE INCENDIO

- **Ricorso terzi**
 - Danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
 - Danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- **Spese di ricerca e riparazione del guasto**
 - Nessuna particolare esclusione è prevista per la garanzia in questione

SEZIONE FURTO E RAPINA

- **Scippo, rapina, estorsione all'esterno dell'abitazione – aumento della somma assicurata di base**
 - La garanzia non è operante per i valori inerenti ad attività professionali esercitate dalla persona derubata per conto proprio o di terzi

SEZIONE CRISTALLI

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- **Validità territoriale**
 - Nessuna particolare esclusione è prevista per la garanzia in questione
- **Cani pericolosi**
 - Nessuna particolare esclusione è prevista per la garanzia in questione
- **Bed & breakfast / Casa vacanze / Affittacamere**
 - E' escluso il rischio professionale dell'attività
 - I danni cagionati dai clienti
 - I danni da furto, smarrimento, deterioramento e distruzione di cose di terzi anche se portate dai clienti, consegnate e non all'Assicurato

SEZIONE ASSISTENZA

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Casa e Famiglia, sono previsti i seguenti limiti di garanzia

SEZIONE INCENDIO

Per la garanzia accessoria CORRENTI O SCARICHE OD ALTRI FENOMENI ELETTRICI

- Per i danni derivanti da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici agli impianti, motori, apparecchi e circuiti od elettronici al servizio del fabbricato, la garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il fabbricato stesso
- Per i danni derivanti da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici agli apparecchi elettrodomestici facenti parte del contenuto, la garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto stesso, con deduzione di una franchigia di Euro 100

Per la garanzia accessoria ACQUA CONDOTTA

- La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia pari ad Euro 100 per fabbricati la cui costruzione è antecedente l'anno 1994
- Il limite massimo di indennizzo è quantificato nel 30% del somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 50.000 per annualità assicurativa

Per la garanzia accessoria GELO

- La garanzia viene prestata sino alla concorrenza di Euro 10.000 per evento e per annualità assicurativa con deduzione di una franchigia di Euro 100 per ogni sinistro

Per la garanzia accessoria OCCLUSIONE DELLE CONDUTTURE

- La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 15.000 per annualità assicurativa con deduzione di una franchigia di Euro 100 per ogni singolo sinistro

Per la garanzia accessoria EVENTI ATMOSFERICI

- I danni ad installazioni esterne vengono garantiti con un limite massimo di indennizzo di Euro 16.000 per annualità assicurativa
- La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 200 per ogni sinistro

Per la garanzia accessoria ATTI VANDALICI

- La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 200 per ogni sinistro

Per la garanzia accessoria SOVRACCARICO DI NEVE

- La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 50% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato ed il contenuto (se previsto) con il massimo di Euro 60.000 con deduzione di una franchigia di Euro 300 per ogni singolo sinistro

Per la garanzia accessoria DANNI CONSEQUENZIALI

- La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 500 per sinistro e per annualità assicurativa

Per la garanzia accessoria SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE, SGOMBERARE E TRASPORTARE

- La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di Euro 50.000

Per la garanzia accessoria SPESE NECESSARIE PER RIMUOVERE, DEPOSITARE E RICOLLOCARE IL CONTENUTO

- La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza

Per la garanzia accessoria DANNI DA PERDITA DEL CANONE DI LOCAZIONE

- Per il fabbricato dato in locazione – fino alla concorrenza del canone annuo
- Per il fabbricato occupato dall'Assicurato – fino alla concorrenza del danno presumibile
- Per il fabbricato preso in locazione – le spese sostenute in caso di alloggio provvisorio
- In tutti i casi la garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 10.000

Per la garanzia accessoria GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

- La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 2.000 per ogni sinistro

Per la garanzia accessoria SPESE DI RIPROGETTAZIONE DEL FABBRICATO

- La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo per il fabbricato con il massimo di Euro 10.000 per evento

Per la garanzia accessoria SPESE SOSTENUTE PER RIPARARE L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

- La garanzia viene prestata sino a un limite massimo di indennizzo di Euro 500 con deduzione di una franchigia di Euro 100 per sinistro

Per la garanzia accessoria ROTTURA DELLE LASTRE DI CRISTALLO

- La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 500 per sinistro e per annualità assicurativa

SEZIONE FURTO E RAPINA

Per la garanzia SPESE SOSTENUTE PER LA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE DELLE PORTE DI INGRESSO

- La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 150

Per la garanzia RACCOLTE E COLLEZIONI

- Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga asportata parzialmente verrà risarcito il valore dei singoli pezzi rubati

Se la garanzia è prestata per la DIMORA ABITUALE, è operante con i seguenti limiti

- Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti
 - Euro 20.000 per singolo oggetto
- Valori, escluso il denaro, ovunque posti all'interno dell'abitazione
 - 20% della somma assicurata con il limite di Euro 5.000
- Denaro
 - 5% della somma assicurata con il limite di Euro 1.000
- Mobilio, arredamento, vestiario, provviste, dotazioni comuni, attrezzi anche sportivi, velocipedi e ciclomotori, motori marini e natanti posti in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con l'abitazione
 - 15% della somma assicurata con il limite di Euro 2.500 per singolo oggetto
- Atti vandalici cagionati dai ladri al contenuto in occasione di furto o rapina tentati o consumati
 - 15% della somma assicurata
- Capi di vestiario ed oggetti personali e valori collocati in locali adibiti ad abitazione in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza purché temporaneamente occupati dall'Assicurato
 - 20% della somma assicurata con il limite di Euro 3.000
 - Limitatamente al periodo di permanenza in luogo
- Denaro collocato in locali adibiti ad abitazione in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza purché temporaneamente occupati dall'Assicurato
 - 20% della somma assicurata con il limite di Euro 600
- Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato, alle parti di fabbricato assicurato
 - 20% della somma assicurata con il limite di Euro 2.000
- Cose nei locali adibiti ad ufficio o studio professionale annessi all'abitazione assicurata con esclusione dei valori
 - 20% della somma assicurata con il limite di Euro 2.000
- Danni materiali e diretti derivanti da rapina, estorsione o scippo all'esterno dell'abitazione
 - 5% della somma assicurata con il limite di Euro 600 – compreso il denaro con il limite di Euro 300
 - Non operante fuori dai confini del territorio europeo
 - Non operante per le persone di età inferiore ai 14 anni
 - Non operante per beni, cose, valori e denaro inerenti attività professionali esercitate dalla persona vittima del sinistro per conto proprio o di terzi
- Truffa consumata fra le mura domestiche
 - 5% della somma assicurata con il limite di Euro 600 per sinistro e per annualità assicurativa
 - Non operante per persone di età inferiore ai 65 anni

Se la garanzia è prestata per la DIMORA SALTUARIA, è operante con i seguenti limiti

- Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti
 - Euro 1.500 per singolo oggetto
- Valori, escluso il denaro, ovunque posti all'interno dell'abitazione
 - 10% della somma assicurata con il limite di Euro 1.000, con l'applicazione di scoperto del 20% dell'importo liquidato
 - La garanzia viene prestata limitatamente al periodo di abitazione da parte dell'Assicurato
- Denaro
 - Escluso
- Mobilio, arredamento, vestiario, provviste, dotazioni comuni, attrezzi anche sportivi, velocipedi e ciclomotori, motori marini e natanti posti in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con l'abitazione
 - 15% della somma assicurata con il limite di Euro 2.500 per singolo oggetto
- Atti vandalici cagionati dai ladri al contenuto in occasione di furto o rapina tentati o consumati
 - 15% della somma assicurata
- Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato, alle parti di fabbricato assicurato
 - 20% della somma assicurata con il limite di Euro 2.000
- Truffa consumata fra le mura domestiche
 - 5% della somma assicurata con il limite di Euro 600 per sinistro e per annualità assicurativa
 - Non operante per persone di età inferiore ai 65 anni

Riduzione delle somme assicurate

- In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile

SEZIONE CRISTALLI

- Per ogni singola lastra il limite massimo di indennizzo è di Euro 500, con l'applicazione di una franchigia di Euro 50 per sinistro

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Proprietà e/o conduzione dell'abitazione adibita a dimora abituale e dell'abitazione adibita a dimora saltuaria

- Spargimento di liquidi e rigurgiti di fogna
 - La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 100

Svolgimento dell'attività familiare e di relazione, ed inoltre:

- Spargimento di liquidi e rigurgiti di fogna
 - La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 100
- Proprietà ed uso di giocattoli anche a motore e di biciclette anche elettriche
 - Purché non soggette alla legislazione inerente la Responsabilità Civile Auto
- Fatto di figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli e natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida
 - Purché la messa in movimento o in circolazione del veicolo/natante siano avvenuti all'insaputa dei genitori e che il mezzo stesso risulti coperto con polizza di assicurazione contro il rischio della Responsabilità Civile Auto
- Proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il "Wind – surf"
 - Purché l'imbarcazione non abbia una lunghezza superiore ai 6.50 metri
- I danni a collaboratori domestici non regolarmente iscritti all'INAIL vengono indennizzati con un limite massimo di Euro 100.000 per periodo assicurativo
- Proprietà, possesso ed uso di cavalli, cani ed altri animali domestici
 - Per i danni a cose di terzi la garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 100
 - Non operante per i cani e relativi meticci frutto di incroci di prima generazione, definiti pericolosi dal Ministero della Salute
- Incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, quando non in circolazione
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 60.000 per ogni sinistro
- Incendio, esplosione e scoppio che provochino danni ai locali e al contenuto delle dimore occupate temporaneamente durante il periodo di villeggiatura
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 60.000 per ogni sinistro
- Proprietà, possesso ed uso di armi per scopo di difesa, per tiro al volo, tiro a segno, pesca subacquea
 - Purché in regola con le leggi vigenti
- La responsabilità civile dell'Assicurato
 - Per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro con il limite massimo di indennizzo di Euro 250.000
 - Per morte e per lesioni personali dei prestatori di lavoro dalle quali derivi un'invalidità permanente con il limite massimo di indennizzo di Euro 250.000
- I danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 60.000 per ogni sinistro, con l'applicazione di uno scoperto del 10%
- I danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di beni dell'Assicurato
 - La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale previsto in polizza con il limite di Euro 500.000
- I danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 100.000 per ogni sinistro
- Validità territoriale
 - La garanzia viene prestata fino a concorrenza del 50% del massimale previsto in polizza per i danni che avvengono negli Stati Uniti d'America e Canada e per una durata massima di 90 giorni consecutivi

SEZIONE ASSISTENZA

Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa

- Invio di un fabbro per interventi di emergenza
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 150 per sinistro
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 150 per sinistro
- Invio di un idraulico per interventi di emergenza
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 150 per sinistro
- Invio di un vetraio per interventi di emergenza
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 150 per sinistro
- Interventi di emergenza per danni d'acqua
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 300 per sinistro
- La vigilanza dell'abitazione, qualora a seguito di sinistro che abbia colpito l'abitazione e la sicurezza della stessa
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 350 per sinistro
- L'intervento di un collaboratore familiare, qualora a seguito di sinistro, l'abitazione necessiti di pulizia, riordino e ripristino delle normali condizioni abitative
 - La garanzia viene prestata per i relativi costi per un massimo di 12 ore da usufruire in non più di tre giorni
- Organizzazione del trasloco dei mobili e degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata
 - Prestazione operante dalle ore 9 alle ore 18 dal lunedì al venerdì, con esclusione dei festivi infrasettimanali
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 260 per sinistro
- Spese d'albergo in caso di abitazione non più agibile a seguito di sinistro
 - La garanzia viene prestata fino ad un massimo di 80 euro per persona e per giorno e comunque fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro
- Spese per il pensionamento di cani e gatti in caso di abitazione non più agibile a seguito di sinistro
 - La garanzia viene prestata per un numero non superiore a 10 giorni e per un massimo di Euro 200 per sinistro
- Spese per rientro anticipato dell'Assicurato che si trovi in viaggio, a seguito di sinistro
 - La garanzia viene prestata con un limite massimo di Euro 250 per sinistro
- Informazioni telefoniche riguardanti argomenti correlati alla proprietà/conduzione dell'abitazione
 - La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale

Per le opzioni con pagamento di premio aggiuntivo

SEZIONE INCENDIO

- **Ricorso terzi**
 - La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del massimale convenuto ed indicato in polizza
 - L'estensione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, viene prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto per la garanzia Ricorso Terzi
- **Spese di ricerca e riparazione del guasto**
 - La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 3.000 per evento e per annualità assicurativa e con l'applicazione di una franchigia di Euro 100

SEZIONE FURTO E RAPINA

- **Scippo, rapina, estorsione all'esterno dell'abitazione – aumento della somma assicurata di base**
 - Nei limiti della somma pattuita ed evidenziata in polizza
 - Spese di rifacimento dei documenti personali fino alla concorrenza di Euro 300
 - Denaro entro il limite del 10% della somma assicurata
 - Non operante per le persone di età inferiore ai 14 anni
 - Non operante per beni, cose, valori e denaro inerenti attività professionali esercitati dalla persona vittima del sinistro per conto proprio o di terzi

SEZIONE CRISTALLI

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- **Validità territoriale**
 - Nessuna particolare limitazione è prevista
- **Cani pericolosi**
 - La garanzia viene prestata con un massimale ridotto del 50% rispetto al massimale RCT di polizza con il massimo di Euro 500.000 per annualità assicurativa
- **Bed & breakfast / Casa vacanze / Affittacamere**
 - **La garanzia è operante alla sola condizione che i locali adibiti a tale attività non eccedono il 25% della superficie dei locali oggetto della garanzia di base (proprietà dell'abitazione)**

SEZIONE ASSISTENZA

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro

- **Denuncia di sinistro**

SEZIONE INCENDIO

- I sinistri devono essere denunciati entro tre giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza
- Presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria dandone copia all'Impresa
- Fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti

SEZIONE FURTO E RAPINA

- I sinistri devono essere denunciati entro tre giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza
- Presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria dandone copia all'Impresa
- Fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti

SEZIONE CRISTALLI

- I sinistri devono essere denunciati entro tre giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- I sinistri devono essere denunciati entro tre giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza

SEZIONE ASSISTENZA

- Telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde 800.087.506 oppure al numero urbano 0258245193
- Comunicare
 - Il tipo di assistenza di cui necessita
 - Nome e Cognome
 - Numero di polizza preceduto dalla sigla MILC
 - Indirizzo del luogo in cui si trova
 - Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

- **Assistenza diretta / in convenzione**

SEZIONE INCENDIO

- Non prevista

SEZIONE FURTO E RAPINA

- Non prevista

SEZIONE CRISTALLI

- Non prevista

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- Non prevista

SEZIONE ASSISTENZA

- Sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione

- **Gestione da parte di altre Imprese**

SEZIONE INCENDIO

- Non prevista

SEZIONE FURTO E RAPINA

- Non prevista

SEZIONE CRISTALLI

- Non prevista

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- Non prevista

SEZIONE ASSISTENZA

- La gestione dei sinistri è affidata ad Europe Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 20135 Milano

- **Prescrizione**

SEZIONE INCENDIO

- I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda

SEZIONE FURTO E RAPINA

- I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda

SEZIONE CRISTALLI

- o I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- o I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento

SEZIONE ASSISTENZA

- o I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda

Dichiarazioni inesatte e reticenti

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Casa e famiglia

Obblighi dell'Impresa

SEZIONE INCENDIO

- o Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuto la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione

SEZIONE FURTO E RAPINA

- o Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuto la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione

SEZIONE CRISTALLI

- o Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuto la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- o In conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, l'Impresa ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato

SEZIONE ASSISTENZA

- o Verificata l'operatività della garanzia, l'Impresa eroga il servizio di assistenza richiesto



Quando e come devo pagare?

Premio

- Modalità di pagamento – non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Casa e famiglia
- Frazionamento
 - o Aumento del 3% in caso di frazionamento semestrale
- Adeguamento – non è previsto alcun adeguamento automatico sia del premio che delle somme assicurate.

Rimborso

- In caso di recesso per sinistro esercitato in base alle condizioni di polizza, il Contraente ha diritto al rimborso del premio entro il trentesimo giorno successivo alla data di effetto del recesso, della parte di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

- Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Casa e famiglia

Sospensione

- Non è possibile sospendere le garanzie assicurative in corso di contratto



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

- Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Casa e famiglia



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a tutte le persone fisiche, proprietari o locatari di un'abitazione privata, che hanno bisogno di tutelarsi economicamente in caso di danni alla stessa.

E' altresì rivolto a coloro che desiderano salvaguardare il patrimonio familiare in caso di risarcimento danni avanzato da terzi



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice

Il reclamo è "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".

La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.

I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:

- A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it
- Via fax al numero +39 059 8672387
- Con il servizio postale

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

All'IVASS

Se l'impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353

PEC: ivass@per.ivass.it

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
- L'individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato
- Breve descrizione del motivo di doglianza
- Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
- Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l'Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
- I reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria

Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione "Reclami", è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all'Istituto di Vigilanza

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo, 4 marzo 2010 n.° 28.</p> <p>La richiesta di mediazione nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</p> <p>le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p>Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.</p>
Negoziazione assistita	<p>E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contattare il numero 059/7479112 • Inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@assicuratricemilanese.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“ POLIZZA CASA E FAMIGLIA ”

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” DEL TAVOLO
TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI - ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI

Il presente Documento è altresì redatto in base alle disposizioni dell'Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze.

L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

INDICE

GLOSSARIO	2
------------------	----------

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	4
---	----------

SEZIONE INCENDIO	5
-------------------------	----------

• CHE COSA POSSO ASSICURARE	5
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	7
• CHE COSA NON È ASSICURATO	8
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	9
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE	10

SEZIONE FURTO E RAPINA	11
-------------------------------	-----------

• CHE COSA POSSO ASSICURARE	11
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	12
• CHE COSA NON È ASSICURATO	12
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	13
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE	15

SEZIONE CRISTALLI	16
--------------------------	-----------

• CHE COSA POSSO ASSICURARE	16
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	16
• CHE COSA NON È ASSICURATO	16
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	16
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE	17

SEZIONE R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	18
--	-----------

• CHE COSA POSSO ASSICURARE	18
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	19
• CHE COSA NON È ASSICURATO	20
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	20
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE	21

SEZIONE ASSISTENZA	22
---------------------------	-----------

• CHE COSA POSSO ASSICURARE	22
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	24
• CHE COSA NON È ASSICURATO	24
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	25
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE	25



GLOSSARIO

DEFINIZIONI

Abitazione

Fabbricato o porzione di fabbricato - avente l'ubicazione indicata nel frontespizio di polizza - luogo di domicilio dell'Assicurato adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio/studio privato dell'Assicurato stesso.

Assicurato

Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Beni assicurati

Il fabbricato e/o il contenuto

Contenuto

- specificatamente riferito alla garanzia Incendio -

Mobiliario, arredamento in genere posto nel fabbricato assicurato nonché attrezzature dell'eventuale annesso ufficio/studio privato (compresi apparecchi elettrodomestici quali: apparecchi mobili elettrici, audio ed audiovisivi, impianti di allarme e di segnalazione, videogiochi, personal computers e relativi accessori compresi i programmi in licenza d'uso, materiali /attrezzi per l'abitazione e hobby esistenti nei locali occupati dall'Assicurato e per uso di casa) e tutto quanto altro serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, nonché tende esterne, motori marini e natanti .

- specificatamente riferito alla garanzia Furto e Rapina -

Mobiliario ed arredamento in genere per abitazione nonché attrezzature dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale compreso i Valori.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Dimora abituale

Abitazione corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell'anno.

A seconda della tipologia costruttiva si intendono:

- Dimora abituale di tipo A

Appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e/o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;

- Dimora abituale di tipo B

Villa unifamiliare, villa a schiera o appartamento con proprio accesso indipendente dall'esterno del fabbricato.

Dimora saltuaria

Villa o appartamento, ubicato in Italia, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

I locali di proprietà, in locazione o comunque legalmente in uso all'Assicurato e costituenti l'intero fabbricato avente l'ubicazione indicata nel frontespizio di Polizza - od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l'area ma compresi anche:

- opere da fondazione od interrate;
- fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della società telefonica;
- impianti elettrici fissi, impianti di allarme, impianti automazione per porte e cancelli e serramenti, impianti telefonici (esclusi gli apparecchi rientranti nella voce contenuto), citofonici e video-citofonici, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- antenne radio, televisive e radio-amatoriali;
- cantine, box, cassette per gli attrezzi (*anche in legno*) ed altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate;
- tappezzerie, perlinature, tinteggiature, moquette, parquet e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile / risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. (*Art. 624 del Codice Penale*)

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o avente diritto in caso di sinistro. (*Principio indennitario*)

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'Assicurazione.

Rapina

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri. (*Art. 628 del Codice Penale*)

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato al fine di tenere indenne l'Assicurato. (*Principio risarcitorio*)

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

La parte del danno indennizzabile / risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

Società

L'Impresa assicuratrice.

Truffa

Azione delittuosa, consumata all'interno delle mura domestiche, ove l'autore del delitto, con artifici o raggiri, induce la persona (*vittima*) in errore allo scopo di procurare per se stesso o per altri un ingiusto profitto a danno dell'Assicurato (*art. 640 Codice Penale*).

Valori

Gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura) per uso domestico o personale, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, denaro, valori bollati e postali.

Vetro anticrimine (*vetro antisfondamento*)

Vetro stratificato costituito almeno da due lastre di vetro rigidamente accoppiate, con interposto uno strato di materiale plastico (PVB) con spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da un'unica o più lastre accoppiate di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE ASSISTENZA**Abitazione**

Fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza dell'Assicurato che deve essere:

- . Situato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- . Adibito ad esclusivo uso abitativo.

Assicurato

Assicurato con polizza "Casa e famiglia" di Assicuratrice Milanese

Centrale Operativa

È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza

Decorrenza e durata

Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

Estensione Territoriale

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Furto

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altrui.

Incendio

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Prestazioni

Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Impresa

Assicuratrice Milanese S.p.A.



NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. II – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. III – Modifiche dell'assicurazione – Aggravamento del rischio – Diminuzione del rischio

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. IV – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa la periodo di assicurazione in corso.

Art. V – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. VI – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. VII – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. VIII – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



SEZIONE INCENDIO

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma pattuita, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui gli stessi devono rispondere a norma di Legge, dai seguenti eventi:

- a) Incendio;
- b) Fulmine esclusi, **salvo quanto previsto al successivo punto h), i fenomeni elettrici conseguenti**;
- c) Esplosione Scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di quelli che a sua insaputa siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- e) Ordine dell'Autorità od azioni di terzi o dell'Assicurato, diretti ad impedire od arrestare l'incendio;
- f) Urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti, od in uso, all'Assicurato od al Contraente purché in transito su pubblica via o strada privata esterna, o corsi d'acqua;
- g) Onda sonora causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono;
- h) Correnti o scariche od altri fenomeni elettrici comunque originatisi, compresa l'azione dell'elettricità atmosferica, che arrechino danni:
 - agli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici al servizio del fabbricato (se assicurato) **sino alla concorrenza del 5% della relativa somma assicurata**;
 - agli apparecchi elettrodomestici facenti parte del Contenuto (se assicurato) **sino al 10% della relativa somma assicurata; con deduzione della franchigia di € 100,00.**
- i) Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici pertinenti il Fabbricato.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- **corrosione ed usura;**
- **rottura di fognatura non di pertinenza del fabbricato.**

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato:

- senza applicazione di alcuna franchigia per i fabbricati costruiti o integralmente ristrutturati anche negli impianti dopo il 01/01/1994 e sempre che per la realizzazione degli impianti di adduzione e scarico, non considerando pluviali e grondaie e impianti di riscaldamento, sono stati adottati i materiali sintetici di recente tecnologia (*condutture / tubazioni in materia plastica usata per gli impianti idrici e di scarico negli impianti civili*);
- previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 100,00 per fabbricati antecedenti al 1994 o con impianti realizzati con materiali diversi da quelli di cui sopra. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore al 30% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato ed il contenuto, con il massimo di € 50.000,00 per ogni sinistro.

Sono comunque esclusi i danni causati da rottura accidentale di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere.

- l) Gelo che ha determinato spargimento d'acqua mediante la rottura di condutture, dello stesso fabbricato, per effetto del gelo stesso. **Ai fini dell'operatività della presente garanzia: il fabbricato, o la sua porzione assicurata, deve essere provvisto di impianto di riscaldamento, regolarmente attivato; il fabbricato deve risultare adibito a dimora abituale.**

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000,00 per evento e per annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 100,00. Sono comunque esclusi i danni provocati a seguito di spargimento d'acqua causato da rottura di condutture installate all'esterno della costruzione per effetto del gelo.

- m) Occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, nonché trabocco e/o rigurgito delle fognature, di esclusiva pertinenza del fabbricato. **In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a 10% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 per annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 100,00.**
- n) Eventi atmosferici che abbiano danneggiato le cose assicurate (fabbricato e/o contenuto) per effetto degli eventi sottoelencati purché detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:
 - 1) grandine
 - 2) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali)
 - 3) cose abbattute e cose trasportate dal vento
 - 4) acqua penetrata all'interno del Fabbricato:
 - a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
 - b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine.

Sono compresi altresì con un **limite d'indennizzo per annualità assicurativa di € 16.000,00** i danni ad installazioni esterne quali:

- tende e relativi sostegni;
- vetrate, lucernari e verande;
- antenne, insegne, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, per effetto della grandine.

Sono esclusi i danni causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di € 200,00 per ogni sinistro.



- o) Atti vandalici ed altri eventi sociopolitici che abbiano danneggiato le cose assicurate (fabbricato e/o contenuto):
- in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
 - da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.
- La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato. **Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.**
- Sono esclusi i danni:
- di appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
 - imbrattamento di enti all'aperto e/o delle parti esterne del fabbricato;
 - verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 200,00.
- p) Sovraccarico di neve che ha determinato il crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere. **Sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento.** La garanzia non è prestata per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Se nel frontespizio di polizza è assicurato solo il contenuto e non il fabbricato l'indennizzo è limitato ai danni materiali e diretti subiti dal contenuto per effetto del crollo delle parti di fabbricato. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 300,00. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore al 50% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato ed il Contenuto, con il massimo di € 60.000,00 per ogni sinistro.
- q) Fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

Fermo quanto disposto dall'art. 1.11, la Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla Sezione Incendio:

- r) Danni consequenziali, quali:
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi indicati nei precedenti punti a), b), c) e d) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
 - danneggiamento e/o deterioramento di scorte alimentari in refrigerazione in conseguenza di un sinistro indennizzabile in quanto rientrante fra gli eventi indicati ai punti a), b), c), d), h), i), m), n) e o); **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa;**

In relazione agli eventi di cui sopra sono altresì indennizzabili:

- s) Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di € 50.000,00;** in caso di sinistro che coinvolga l'intera somma assicurata questa garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.11, **opererà fino ad un ulteriore importo di € 5.000,00** in aggiunta alla somma assicurata; **resta comunque sempre escluso ogni maggior onere derivante dallo smaltimento di materiali contenenti sostanze definite e/o classificate come "tossici e nocivi" da regolamenti e/o disposizioni di leggi vigenti;**

Sono inoltre indennizzabili, solo se nel frontespizio di polizza è assicurato anche il fabbricato:

- t) Le spese necessarie per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto dell'abitazione destinata a dimora abituale, quando tali spese si rendono necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall'assicurato, **fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;**
- u) danni da perdita del canone di locazione o da mancato godimento del Fabbricato:
- per il fabbricato dato in locazione, **fino alla concorrenza del canone annuo;**
 - per il fabbricato occupato dall'Assicurato **fino alla concorrenza del canone annuo presumibile;**
 - per il fabbricato preso in locazione, **le spese sostenute in caso di alloggio provvisorio.**
- In ogni caso l'Assicurazione è prestata, per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00.** È esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione del fabbricato ripristinato;
- v) I guasti cagionati dai ladri a parti del fabbricato assicurato ed ai relativi fissi e/o infissi nel commettere un furto o nel tentativo di commetterlo, compreso il furto degli infissi **sino alla concorrenza di € 2.000,00 per ogni sinistro;**
- w) Le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca, **il tutto sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00 per evento;**
- x) le spese sostenute per riparare l'impianto di distribuzione del gas, di pertinenza dell'abitazione assicurata, **con esclusione dei danni subiti da tubazioni interrate**, nel caso di guasto accidentale che determini o che possa determinare fuga di gas; **detta garanzia è valida ed operante a condizione che l'impianto nel quale si è determinato il guasto risulti certificato dall'installatore come previsto in sede di attuazione della legge 46/90; la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 500,00 e previa detrazione della franchigia di € 100,00 per sinistro;**
- y) La rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stabilmente installate (su parti di fabbricato e/o mobili del contenuto se assicurato) dell'abitazione assicurata purché adibita a dimora abituale **con il limite di indennizzo di € 500,00 per sinistro e annualità assicurativa;** **le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili**, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento (*anticrimine*); ai fini della presente garanzia è operante quanto previsto agli Articoli 3.5 e 3.12 della Sezione Cristalli.



Art. 1.2 – Condizioni aggiuntive sempre operanti per Sezione Incendio

a) Buona Fede

A parziale deroga di quanto disposto agli artt. I) e III) delle Norme comuni a tutte le garanzie, ai soli fini della presente sezione Incendio, la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

b) Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, ai soli fini della presente sezione Incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 1.3 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

Garanzia Ricorso terzi

(Operante solo se espressamente indicata la somma assicurata ed il relativo premio nel frontespizio di polizza)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro risarcibile a termini di Polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'art. 4.9 della Sezione R.C. verso terzi e prestatori di lavoro.

Garanzia Spese di ricerca e riparazione del guasto

(Operante solo se è indicato il relativo premio nel frontespizio di polizza ed è assicurato anche il Fabbricato)

La Società nel caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie i) spargimento acqua a seguito di rottura accidentale, l) spargimento acqua a seguito di rottura per effetto del gelo di cui all'Art. 1.1, e se compresa e resa operante, la garanzia R.C.T. di cui all'Art. 4.1 garanzia A) punto 2), nel caso di spargimento di acqua dovuto a rottura accidentale degli impianti fissi al servizio dell'abitazione con danni risarcibili a Terzi, indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno da acqua;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato assicurato

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore al 3% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 3.000,00 per evento e per annualità assicurativa. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a €. 100,00. In caso di coesistenza della franchigia per danno da "acqua condotta" o "gelo" e/o RCT con la presente garanzia, sarà applicata un'unica franchigia di €. 150,00 complessive.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 1.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Fabbricato (o appartamento) –

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

II – Contenuto dell'abitazione –

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per uso e qualità.

L'ammontare del danno è pari:

- a) per fabbricato – alla spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del sinistro le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;
- b) per il contenuto dell'abitazione – al costo di rimpiazzo delle cose distrutte o sottratte od il costo di riparazione di quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per:

- ciascun fabbricato importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro, tenuto conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
- pannelli solari (per riscaldamento e/o fotovoltaici), opere e manufatti in cemento-amianto importo superiore al relativo valore al momento del sinistro tenuto conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto dell'abitazione e delle dipendenze importo superiore al valore di ogni singolo oggetto al momento del sinistro (tenuto conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante) maggiorato del 50%.

Art. 1.5 – Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, l'Assicurato deve darne avviso alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso.



Art. 1.6 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 1.7 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione risulti stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.

Art. 1.8 – Condizioni di operatività della garanzia Incendio

1) Caratteristiche costruttive e destinazione del fabbricato

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate:

- a) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessiva coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del fabbricato;
- b) sia adibito a civili abitazioni, uffici e studi professionali; diversamente resta comunque inteso che la garanzia assicurativa riguarda solo ed elusivamente la parte assicurata con destinazione d'uso a civile abitazione con eventuale ufficio o studio privato e le relative dipendenze di pertinenza restando esclusa ogni e qualsiasi altra parte del fabbricato con diversa destinazione.

2) Fabbricato di proprietà di Terzi (ex rischio locativo)

Nel caso di fabbricato non di proprietà del Contraente/Assicurato, ove compreso nella garanzia prestata e corrisposto il relativo premio, la garanzia, relativamente al fabbricato, si intende integralmente prestata nell'interesse del Titolare della Proprietà Immobiliare.

In caso di sinistro il Contraente deve:

- nel caso di esistenza di regolare contratto di locazione, fornire alla Società copia di detto contratto;
- nel caso di inesistenza del contratto di locazione, dichiarare per iscritto alla Società il titolo di possesso del fabbricato, i riferimenti catastali identificativi del fabbricato e i dati identificativi del Titolare della Proprietà Immobiliare avente diritto all'indennizzo.

Ai fini di quanto sopra trova applicazione quanto disposto all'art. 1.7.

Art. 1.9 – Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

(Operante per quanto coperto con l'assicurazione prestata a valore intero)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 1.4 risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro. Nel caso in cui la copertura assicurativa per il contenuto è prestata a Primo Rischio Assoluto il presente articolo non troverà applicazione.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 1.10 – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- 2) verificatisi in occasione di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo e di sabotaggio, salvo quanto regolamentato e previsto alla garanzia o) di cui all'art. 1.1;
- 3) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 4) determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- 5) determinati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane;
- 6) di smarrimento, furto o rapina;
- 7) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto specificatamente previsto ed elencato all'art. 1.1.



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI - TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 1.11 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo "COSA POSSO ASSICURARE"

Art. 1.12 Limite di indennizzo specifico

Per i beni sottoelencati, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti

- Quadri ed oggetti d'arte: 50% della somma assicurata per singolo oggetto con il massimo di € 150.000,00;
- Contenuto dei locali di ripostiglio e/o dipendenze: 20% della somma assicurata con il massimo di €. 40.000,00
- Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni: 50% della somma assicurata con il limite di € 50.000,00;
- Denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori: 2% della somma assicurata con il limite di € 5.000,00;

Tabella riassuntiva

ULTERIORI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Correnti o scariche od altri fenomeni elettrici agli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettronici al servizio del fabbricato	5% della somma assicurata "Fabbricato"		
Correnti o scariche od altri fenomeni elettrici agli apparecchi elettrodomestici facenti parte del contenuto	10% della somma assicurata "Contenuto"		euro 100
Acqua condotta	30% della somma assicurata "Fabbricato" con il massimo di euro 50.000		euro 100 Per i fabbricati antecedenti il 1994
Gelo	euro 10.000		euro 100
Occlusione delle condutture	10% della somma assicurata "Fabbricato" con il massimo di euro 15.000		euro 100
Eventi atmosferici	Per le sole installazioni esterne euro 16.000		euro 200
Atti vandalici	Nel limite della somma assicurata		euro 200
Sovraccarico di neve	50% della somma assicurata "Fabbricato" e "Contenuto" con il massimo di euro 60.000		euro 300
Danni consequenziali	Euro 500		
Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di euro 50.000		
Spese necessarie per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto	5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza		
Danni da perdita del canone di locazione	10% della somma assicurata "Fabbricato" con il massimo di euro 10.000		
Guasti cagionati dai ladri	Euro 2.000 per sinistro		
Spese di riprogettazione del fabbricato	5% dell'indennizzo per il "Fabbricato" con il massimo di euro 10.000		
Spese sostenute per riparare l'impianto di distribuzione del gas	euro 500		euro 100
Rottura delle lastre di cristallo	euro 500		
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	10% della somma assicurata "Ricorso terzi"		
Spese di ricerca e riparazione del guasto	3% della somma assicurata "Fabbricato"		euro 100



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 1.13 – Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società entro il termine di 3 giorni. Ove si tratti di incendio, furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Società ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:

- a) Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all'emittente, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- b) Tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo alcuno;
- c) Predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) Tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- e) Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando la Società dell'eventuale ritrovamento.
- f) Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;

Art. 1.14 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 1.15 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.16 – Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.13;
- 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 1.4;
- 4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nei casi di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 1.17 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.10 punto 4).



SEZIONE FURTO E RAPINA

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 2.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma pattuita**, i danni materiali e diretti causati al contenuto:

- 1) Furto delle cose assicurate di sua proprietà o di proprietà dei suoi familiari e/o di altre persone con lui stabilmente conviventi, comprese le cose di proprietà di terzi, a **condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse**:
 - a) **violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli od arnesi simili;**
 - b) **per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
 - c) **con chiavi vere sottratte o smarrite dall'Assicurato o dalle persone con lui conviventi, limitatamente al periodo che va dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o smarrimento all'Autorità competente, alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo a detta denuncia. Sono indennizzabili, entro il limite di € 150,00, le spese sostenute per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso con altre uguali od equivalenti;**
 - d) **in altro modo, rimanendo poi clandestinamente all'interno, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;**
- 2) Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, anche se le persone sulle quali viene esercitata la minaccia o la violenza siano state prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
- 3) Estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto la violenza o minaccia diretta alle loro persone od a quelle di altre; **tanto la violenza o minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali indicati in polizza (violenza e/o minaccia e consegna della cosa svoltesi in un unico contesto temporale);**

Sono parificati ai danni del Furto, Rapina e/o Estorsione, i guasti causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il Furto, la Rapina e/o l'Estorsione. La Società, **se assicurata la dimora abituale, indennizza altresì col limite ed alle condizioni di cui all'Art. 2.11 punto j) e, se compresa l'apposita partita "Scippo" nel frontespizio di polizza, in aumento al predetto limite, i danni materiali e diretti derivanti da:**

- 4) Rapina, Estorsione o Scippo all'esterno dell'Abitazione, **entro i confini del territorio europeo**, di cose addosso o portate a mano dall'Assicurato o da propri familiari o persone con lui stabilmente conviventi, consumati con le modalità previste all'Art. 2.11 punto j) e alla Condizione facoltativa "Scippo, rapina, estorsione all'esterno dell'abitazione";

La Società indennizza inoltre **col limite previsto al successivo Art. 2.11 punto l) i danni da:**

- 5) Truffa consumata tra le mura domestiche della dimora abituale e/o saltuaria, purché assicurate **contro i danni di furto e rapina**, a danno dell'Assicurato o di un suo familiare e/o persona con lui stabilmente convivente in modo continuativo. **La garanzia è operante solo ed esclusivamente a condizione che la persona truffata sia minorenni o abbia compiuto i 65 anni di età e che la truffa sia riferita alla vita privata delle persone di cui sopra e/o a quanto inerente la famiglia restando comunque escluso quanto riferito ad attività di ufficio/studio privato. Resta inoltre esclusa la truffa commessa attraverso mezzi informatici, mezzi di informazione di massa e/o di comunicazione, pubblicità ingannevole ed in generale quando l'autore della truffa non è fisicamente presente presso l'abitazione assicurata.**

Art. 2.2 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

Garanzia Scippo, Rapina, Estorsione all'esterno dell'Abitazione

(Valida ed operante in aumento a quanto previsto all'Art. 2.11 punto j) e solo se indicata la somma assicurata ed il relativo premio nel frontespizio di polizza)

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma pattuita**, i danni materiali e diretti derivanti da Rapina o Scippo all'esterno dell'abitazione, **entro i confini del territorio europeo**, di gioielli, preziosi, pellicce ed altri beni di uso personale che l'Assicurato o i propri familiari o altre persone con lui stabilmente conviventi abbiano addosso od a portata di mano. Sono compresi: le spese di rifacimento di documenti personali, come patenti di guida, carte d'identità e passaporti, **fino alla concorrenza di € 300,00; denaro con il limite del 10% della somma assicurata.**

La garanzia è estesa al Furto e Rapina di:

- a) bagagli costituiti da oggetti di uso personale (**esclusi valori**) che si trovino **esclusivamente dalle ore 6 alle ore 22**, nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo, con cristalli rialzati totalmente e portiere chiuse a chiave - ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno, purché chiusi a chiave nel porta sci - di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato, o dai suoi familiari conviventi, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di € 1.600,00 per annualità assicurativa e € 300,00 per singolo oggetto;**
- b) pellicce o capi di abbigliamento di uso personale consegnati o non consegnati in esercizi pubblici, quando nell'esercizio stesso sia presente l'Assicurato oppure i suoi familiari conviventi. **La garanzia non è operante:**
 - **per le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che al verificarsi dell'evento dannoso siano in compagnia di altre persone di età superiore a 14 anni e facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato;**
 - **per i valori inerenti ad attività professionali esercitate dalla persona derubata per conto proprio o di terzi.**

Se al momento del sinistro gli enti di cui ai punti a) e b) sono coperti di Assicurazione per il rischio di Furto e/o Rapina da altra polizza, il presente contratto vale, **sino alla concorrenza della somma assicurata**, soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dall'altra polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 2.3 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali

L'Assicurazione Furto è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento, vetro anticrimine e per non oltre 1/3 in metallo e legno e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili e raggiungibili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Se l'introduzione avviene attraverso serramenti od inferriate non conformi a quelli sopra indicati, oppure con effrazione dei soli vetri di qualsiasi altra presa di luce, la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato. Non sono comunque indennizzabili i danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione. E' tuttavia ammesso che quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte e/o finestre; in tale evenienza, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo del danno liquidato rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.

Art. 2.4 - Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

A) Impianto di Allarme

(Valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza)

Qualora sia richiamata, con la presente condizione facoltativa, l'esistenza dell'impianto di allarme, resta stabilito che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali predetti non vi sia presenza di persone. **L'Assicurato si impegna inoltre a mantenere l'impianto stesso sempre in perfetta efficienza. In caso di inosservanza di detti obblighi, o in caso di mancato funzionamento dell'impianto di allarme, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.**

Art. 2.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Relativamente alla voce "Contenuto": La garanzia assicurativa è prestata a "primo rischio assoluto" e l'ammontare del danno è dato dalle valorizzazioni previste per il Contenuto all'Art.1.4 della Sezione Incendio.

Art. 2.6 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, l'Assicurato deve darne avviso alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso.

Art. 2.7 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.8 - Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione risulta stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.

COSA NON E' ASSICURATO

Art. 2.9 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che convivono con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non conviventi;
 - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Furto o Rapina;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai valori, tranne quelli custoditi in cassaforte, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 2.10 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo "COSA POSSO ASSICURARE"

Art. 2.11 – Limiti di Indennizzo specifici

1) *L'Assicurazione ove prestata per la dimora abituale è operante con i seguenti limiti:*

- a) € 20.000,00 per singolo oggetto relativamente a: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi valori), oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti;
- b) 20% della somma assicurata, con il limite di € 5.000,00, per valori, escluso denaro, ovunque posti all'interno dell'abitazione; i suddetti limiti vengono rispettivamente elevati a 50% ed a € 20.000,00 per:
 - il furto e la rapina, qualora detti enti siano posti in cassaforte almeno a muro od in armadio corazzato;
 - il furto e rapina, se riposti in cassetta di sicurezza nella camera corazzata di una banca;
- c) 5% della somma assicurata con il limite di € 1.000,00 per denaro;
- d) 15% della somma assicurata con il limite di € 2.500,00 per singolo oggetto, relativamente a: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, dotazioni comuni, attrezzi anche sportivi, velocipedi e ciclomotori, motori marini e natanti, posti in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con l'abitazione;
- e) 15% della somma assicurata, per danni da atti vandalici cagionati dai ladri al contenuto, in occasione di Furto o Rapina tentati o consumati;
- f) 20% della somma assicurata, con il limite di:
 - € 3.000,00 per capi di vestiario ed oggetti personali e valori;
 - € 600,00 per denaro, il tutto collocato in locali adibiti ad abitazione e situati entro i confini d'Italia, in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza, purché temporaneamente occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari e/o da altre persone con lui stabilmente conviventi e limitatamente alla loro permanenza in luogo;
- g) 20% della somma assicurata con il limite di € 2.000,00, per Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri, in occasione di Furto o Rapina tentati o consumati, alle parti di fabbricato costituenti i locali dell'abitazione e/o dipendenze e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi;
- h) 20% della somma assicurata con il limite di € 2.000,00, per le cose nei locali adibiti ad ufficio o studio professionale annessi all'abitazione assicurata, esclusi i valori;
- j) 5% della somma assicurata con il limite massimo di € 600,00 per i danni materiali e diretti derivanti da Rapina, Estorsione o Scippo all'esterno dell'abitazione, entro i confini del territorio europeo, di cose, beni, oggetti personali che l'Assicurato o suoi familiari o altre persone con lui stabilmente conviventi hanno addosso o a portata di mano, compreso denaro fino a € 300,00.
Questa garanzia non è operante:
 - per le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che se accompagnati da altra persona del nucleo familiare dell'Assicurato di età superiore a 14 anni,
 - per beni, cose, valori e denaro inerenti attività professionali esercitate dalla persona vittima del delitto per conto proprio o di terzi; ove al momento del sinistro esista e risulti operante altra polizza per questa garanzia la presente copertura assicurativa si intende riferita alla parte di danno eventualmente eccedente quanto coperto/assicurato dalla predetta altra polizza
- l) 5% della somma assicurata con il limite massimo di € 600,00 per sinistro ed annualità assicurativa per Truffa consumata fra le mura domestiche (locali dell'abitazione assicurata) come precisato all'Art. 2.1 punto 3).

2) *L'Assicurazione ove prestata per la dimora saltuaria è operante con i seguenti limiti:*

- m) € 1.500,00 per ogni singolo oggetto relativamente a: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i valori), oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti;
- n) 10% con il limite di € 1.100,00 per i valori escluso denaro, ovunque posti all'interno dell'abitazione;
- o) è escluso dalla copertura il denaro;
- p) vengono integralmente confermati anche per la dimora saltuaria i limiti previsti al punto 1) dimora abituale di cui alle lettere d), e) e g);
- q) 5% della somma assicurata con il limite massimo di € 600,00 per sinistro ed annualità assicurativa per truffa consumata fra le mura domestiche (locali dell'abitazione assicurata) come precisato all'Art. 2.1 punto 5). A parziale deroga dell'art. 2.9 punto c) la garanzia per la dimora saltuaria vale qualunque sia la durata della disabitazione, per tutti i beni assicurati, ad eccezione dei valori, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. In caso di coesistenza di altro scoperto espressamente previsto in polizza, si applica un unico scoperto nella misura del 30%. Pertanto, in caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. VI) delle Norme comuni a tutte le garanzie, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 2.12 – Coesistenza di più scoperti

Qualora in caso di sinistro siano operanti più scoperti, si applicherà uno scoperto unificato nella misura massima del 30%.



Tabella riassuntiva

ULTERIORI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Spese sostenute per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso	euro 150		
Raccolte e collezioni - furto parziale	Valore dei singoli pezzi rubati		
DIMORA ABITUALE			
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti	euro 20.000 per singolo oggetto		
Valori escluso il denaro ovunque posti all'interno dell'abitazione	20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000		
Denaro	5% della somma assicurata con il limite di euro 1.000		
Mobilio, arredamento, vestiario. Provviste, dotazioni comuni, attrezzi anche sportivi, velocipedi e ciclomotori, motori marini e natanti posti in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato ma non comunicanti con l'abitazione	15% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500 per singolo oggetto		
Atti vandalici	15% della somma assicurata		
Capi di vestiario ed oggetti personali e valori collocati in locali od abitazioni in ubicazioni diverse da quelle indicata in polizza	20% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000		
Denaro collocato in locali adibiti ad abitazione in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza	20% della somma assicurata con il massimo di euro 600		
Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato	20% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000		
Cose nei locali adibiti ad ufficio o studio professionale annessi all'abitazione assicurata	20% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000		
Danni materiali e diretti derivanti da rapina, estorsione o scippo all'esterno dell'abitazione	5% della somma assicurata con il massimo di euro 600 / 300 per il denaro		
Truffa consumata fra le mura domestiche	5% della somma assicurata con il limite di euro 600		
DIMORA SALTUARIA			
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, motori marini e natanti	euro 1.500 per singolo oggetto		
Valori escluso il denaro ovunque posti all'interno dell'abitazione	10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000	20% dell'importo liquidato	
Mobilio, arredamento, vestiario. Provviste, dotazioni comuni, attrezzi anche sportivi, velocipedi e ciclomotori, motori marini e natanti posti in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato ma non comunicanti con l'abitazione	15% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500		
Atti vandalici	15% della somma assicurata		
Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato	20% con il massimo di euro 2.000		
Truffa consumata fra le mura domestiche	5% della somma assicurata con il massimo di euro 600		

CONDIZIONE FACOLTATIVA - AUMENTO SOMME ASSICURATE PER GARANZIA SCIPPO, RAPINA, ESTORSIONE ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE			
Scippo, rapina, estorsione all'esterno dell'abitazione	Nel limite della somma assicurata		
Spese di rifacimento dei documenti personali	euro 300		
Denaro	10% della somma assicurata		



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 2.13 – Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società entro il termine di 3 giorni. Ove si tratti di incendio, furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Società ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:

- a) Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all'emittente, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- b) Tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo alcuno;
- c) Predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) Tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- e) Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando la Società dell'eventuale ritrovamento.
- f) Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del terzo, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;

Art. 2.14 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 2.15 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 2.16 – Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.13;
- 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2.5;
- 4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nei casi di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.17 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.9 lettera b)

Art. 2.18 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate per le singole partite di polizza si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

La Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, calcolato in base all'importo del reintegro, dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di Assicurazione in corso. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società o il Contraente decidessero invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 2.19 – Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.



SEZIONE CRISTALLI

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese le spese di trasporto, smontaggio ed installazione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, **con esclusione di quelli portatili**, che si trovano nei locali occupati dall'Assicurato, sempre che gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esenti da difetti. Sono ricomprese in garanzia anche le cavillature subite da lastre antisfondamento.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 3.2 – Assicurazione a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.

Art. 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Relativamente alla voce "Contenuto": La garanzia assicurativa è prestata a "primo rischio assoluto" e l'ammontare del danno è dato dalle valorizzazioni previste per il Contenuto all'Art.1.4 della Sezione Incendio

Art. 3.4 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione risulta stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.5 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- Derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;
- Derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione;
- Determinati od agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato.
- Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 3.6 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Art. 3.7 – Limite di indennizzo specifico

Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, che si intende in aumento a quanto già indennizzabile a termini dell'Art. 1.1 punto y) della Sezione Incendio, **la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a euro 500,00, con l'applicazione di una franchigia di € 50,00 per sinistro.**

Tabella riassuntiva

ULTERIORI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Cristalli	Nel limite della somma assicurata		euro 50
Per singola lastra	euro 500		euro 50



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO - PROCEDURE

Art. 3.8 – Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società entro il termine di 3 giorni.

L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:

- a) Tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo alcuno;
- b) Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando la Società dell'eventuale ritrovamento.

Le spese sostenute per adempiere a tali obblighi sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;

Art. 3.9 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.10 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 3.11 – Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.8;
- 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3.3;
- 4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nei casi di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.12– Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (articolo 1916 C.C.) a **condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.**

Art. 3.13 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.5 lettera c).



SEZIONE

R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi (R. C.T.)

La Società, nel limite del massimale pattuito ed indicato sul frontespizio di polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente alla:

A - Proprietà dell'Abitazione (garanzia valida ed operante solo se compresa nel frontespizio di polizza)

Proprietà e/o conduzione dell'abitazione adibita a dimora abituale e dell'abitazione adibita a dimora saltuaria e dei beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine ed altre pertinenze. Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, nella sua qualità di condomino, escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

La garanzia è valida anche per i rischi inerenti a:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione predetta, ma con riferimento alla straordinaria, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente; **restano comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D. Lgs. 494/96;**
2. spargimento di liquidi e rigurgiti di fognie; **il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia fissa a carico dell'Assicurato di € 100,00;**
3. caduta dell'antenna radiotelevisiva o per radioamatore;

B - Svolgimento dell'attività familiare e di relazione (garanzia valida ed operante solo se compresa nel frontespizio di polizza)

La garanzia è valida anche per i rischi inerenti a:

1. conduzione dell'abitazione adibita a dimora abituale e saltuaria e dei beni mobili ivi contenuti compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine ed altre pertinenze e di altre abitazioni costituenti dimore temporanee (**operante solo se non è la garanzia A - Proprietà dell'abitazione**);
2. spargimento di liquidi e rigurgiti di fognie; **il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia fissa a carico dell'Assicurato di € 100,00;**
3. intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
4. esercizio di sport di pratica comune e di tutte le attività del tempo libero quali, a titolo esemplificativo e non riduttivo: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature;
5. proprietà ed uso di giocattoli anche a motore e di biciclette anche elettriche, **purché non soggette al Decreto Legislativo 205/2009 e successive modifiche o integrazioni**, nonché proprietà ed uso di carrozzelle per invalidi anche a motore, **purché non soggette al Decreto Legislativo 205/2009 e successive modifiche o integrazioni**;
6. partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dalle vigenti normative ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
7. fatto dei figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti**. La garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. **L'Assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del sinistro, con polizza di Assicurazione contro il rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull'Assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. La presente garanzia è operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore.**
8. proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il wind-surf, **di lunghezza non superiore a metri 6,50** comprese le lesioni ai terzi trasportati;
9. lesioni subite da baby-sitter, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali durante l'espletamento delle loro mansioni che:
 - non comportino per l'assicurato l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). **In questo caso la garanzia è operante fino alla concorrenza di € 100.000,00 per periodo assicurativo indipendentemente dal massimale indicato per la garanzia di R.C.T. nel frontespizio di polizza;**
10. proprietà, possesso ed uso di cavalli, cani ed altri animali domestici. È compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. **Per i danni a cose di terzi cagionati dai cani il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia fissa di € 100,00 che rimarrà a carico dell'Assicurato. La presente garanzia, salvo esplicito richiamo nel frontespizio di polizza della Condizione facoltativa C), non vale per i cani indicati nella Condizione stessa.**
11. incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, **quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 205/2009 e successive modifiche o integrazioni. Tale garanzia è prestata con un massimo di copertura di € 60.000,00 per ogni sinistro;**
12. incendio, esplosione e scoppio che provochino danni ai locali e al contenuto delle dimore occupate temporaneamente durante il periodo di villeggiatura. **La garanzia è prestata per un massimo di copertura per sinistro e per anno assicurativo di € 60.000,00;**
13. proprietà, possesso ed uso di armi per scopo di difesa, per tiro a volo, tiro a segno, pesca subacquea, **purché gli Assicurati siano in regola con le leggi vigenti;**
14. scoppio/implosione del tubo catodico del televisore.



Art. 4.2 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato - **nel limite € 250.000,00** - indipendentemente dal massimale indicato per la garanzia di R.C.T. nel frontespizio di polizza - di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interesse e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) sofferti dai prestatori di lavoro domestico.
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6 % calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. **Da tale Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.** La presente Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

Art. 4.3 - Danni da interruzione o sospensione di attività

L'Assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza. **Questa garanzia è prestata per un massimo di copertura per sinistro e per periodo assicurativo di € 60.000,00 con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10%.**

Art. 4.4- Ricorso Terzi da incendio

L'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti, salvo quanto previsto ai punti 11 e 12 dell'Art. 4.1 Sezione B. **Questa garanzia è prestata con un massimo di copertura per sinistro del 50% del massimale previsto in polizza con il limite di € 500.000,00 per ogni sinistro.**

Art. 4.5 - Inquinamento accidentale

L'Assicurazione comprende i danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo. **Questa garanzia è prestata con di limite di € 100.000,00 per ogni sinistro.**

Art. 4.6 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se richiamate nel frontespizio di Polizza

B) Estensione della validità territoriale

Relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento dell'attività familiare e di relazione", a deroga di quanto previsto all'art. 4.8, la presente Assicurazione vale in tutto il mondo compresi Stati Uniti d'America e Canada e **la garanzia è operante fino alla concorrenza dell'intero massimale indicato nel frontespizio di polizza.**

C) Estensione della garanzia "cani pericolosi"

Ad integrazione della garanzia prestata al punto 10) garanzia B) di cui all'art. 4.1, la garanzia è operante anche per i cani appartenenti alle seguenti razze: American Bulldog, American Stafford shire terrier, Cane da pastore di Ciarplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane della Serra di Estrela, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa inu.

La garanzia limitatamente a questa estensione è prestata con un massimale ridotto del 50% rispetto al massimale di R.C.T. indicato nel frontespizio di polizza con il massimo di €. 500.000 per annualità assicurativa.

D) Estensione "Bed &Breakfast, Casa vacanze e Affittacamere

Ad integrazione delle garanzie prestate all'art. 4.1 garanzie A) e B) e a parziale deroga di quanto previsto al punto 1 di cui all'art 4.10 sono compresi i danni subiti dai clienti ospiti compresa la responsabilità civile derivante da intossicazioni od avvelenamento causati da cibo o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato in relazione a proprietà e conduzione di locali e relative pertinenze adibiti a Bed &Breakfast, Casa Vacanze e Affittacamere.

Restano comunque esclusi: il rischio professionale dell'attività, i danni cagionati dai clienti, i danni di furto, smarrimento, deterioramento e distruzione di cose di terzi anche se portate dai clienti – consegnate e non all'Assicurato. La garanzia è operante soltanto se i locali adibiti al suddetto uso non eccedono il 25% della superficie dei locali oggetto della garanzia A) di cui al predetto art. 4.1.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 4.7 - Persone assicurate

L'Assicurazione è operante per il Contraente/Assicurato ed ogni familiare e/o persona con lui stabilmente convivente, nonché per fatto di collaboratori domestici.

Art. 4.8 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono:

- in tutto il mondo, **esclusi Stati Uniti d'America e Canada**, e la garanzia è prestata con il limite del massimale indicato nel frontespizio di polizza;
- negli Stati Uniti d'America e Canada ed in tale evenienza **la garanzia è presta con il limite del 50% (cinquanta per cento) del massimale indicato nel frontespizio di polizza e per una durata massima non superiore a novanta giorni consecutivi.**

Art. 4.9 - Gestione delle vertenze

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo. La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.** Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.**



COSA NON E' ASSICURATO

Art. 4.10 - Esclusioni

L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

1. derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
2. derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto previsto ai punti 7 e 11 dell'art. 4.1 sez. B (responsabilità civile derivante dallo svolgimento attività familiare e di relazione);
3. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto al punto 12 dell'art. 4.1 sez. B (responsabilità civile derivante dallo svolgimento attività familiare e di relazione);
4. da furto;
5. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
6. derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove, salvo che si tratti di: corse podistiche, gare boccioline, di tennis, golf, pesca non subacquea, nuoto, tiro a segno e volo;
7. derivanti dalla proprietà di fabbricati, limitatamente all'art. 4.1 sez. B;
8. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 4.11 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato; qualsiasi altra persona, parente od affine con lui stabilmente convivente;
- b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI - TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 4.12 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Tabella riassuntiva

ULTERIORI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE			
Spargimento di liquidi e rigurgiti di fogna	Nel limite del massimale assicurato		euro 100
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FAMILIARE E DI RELAZIONE			
Spargimento di liquidi e rigurgiti di fogna	Nel limite del massimale assicurato		euro 100
Lesioni subite da "baby-sitter", "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali durante l'espletamento delle loro mansioni non regolarmente iscritti all'INAIL	euro 100.000		
Proprietà, possesso ed uso di cavalli, cani ed altri animali domestici	Nel limite del massimale assicurato		euro 100
Incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti	euro 60.000		
Incendio, esplosione e scoppio che provochino danni ai locali ed al contenuto delle dimore occupate temporaneamente durante il periodo di villeggiatura	euro 60.000		
Per infortuni sofferti dai prestatori di lavoro	euro 250.000		
Per morte e per lesioni personali dei prestatori di lavoro dalle quali derivi una invalidità permanente non inferiore al 6%	euro 250.000		
Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza	euro 60.000	10%	
Danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato	50% del massimale assicurato con il massimo di euro 500.000		
Danni conseguenti ad inquinamento accidentale	euro 100.000		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Cani pericolosi	50% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000		euro 100



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

Art. 4.13 – Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento.

Art. 4.14 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.



SEZIONE ASSISTENZA

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 5.1 – Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro**. **Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione

Art. 5.2 – invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro**. **Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione non è operante per:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Art. 5.3 – Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro**. **Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

Art. 5.4 – Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Centrale Operativa provvede all'invio di un vetraio, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro**. **La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.**

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza

Art. 5.5 – Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro**.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Art. 5.6 – Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).



Art. 5.7 – Vigilanza dell'abitazione

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la Centrale Operativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato a predisporre la vigilanza dell'abitazione, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa **fino a € 350,00 per sinistro**.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato, alle tariffe concordate tra la Centrale Operativa e l'Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno impartite dalla Centrale Operativa.

Art. 5.8 – Collaboratrice familiare

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, furto o tentato furto, i locali assicurati necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinarne le normali condizioni abitative, la Centrale Operativa provvede all'invio di una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di 12 ore di intervento da usufruire in non più di 3 giorni**.

Art. 5.9 – Trasloco - (Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'Assicurato **per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso**, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, l'Impresa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

Art. 5.10 – Veicolo per trasferimento mobili - (Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro**.

Art. 5.11 – Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti agli articoli precedenti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, **fino ad un massimo di € 80,00 per persona e per giorni e comunque fino ad un massimo di € 500,00 sinistro**.

Art. 5.12 – Pensione per gli animali domestici

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti negli articoli precedenti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa organizzerà il pensionamento di cani e gatti per il periodo di inagibilità dei locali e comunque **per un numero di giorni non superiore a 10 (dieci) fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro**.

Art. 5.13 – Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà a spese dell'Impresa, **fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 250,00 un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe)**.

Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

Art. 5.14 – Informazioni per la casa

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative ai seguenti argomenti:

- **normative di locazione:**

- . usi Abitativi;
- . L. 392/78 equo canone;
- . L. 431/98 contratti liberi - contratti convenzionati (accordi a livello territoriale);
- . durata delle locazioni, adeguamento del canone, deposito cauzionale;
- . oneri accessori, riparazioni straordinarie;
- . diritti e doveri del locatore e del conduttore, rinnovo, risoluzione del contratto, cessione del contratto, successione del contratto;
- . rilascio dell'immobile, procedura di sfratto;

- **condominio:**

- . amministrazione: amministratore (compiti, nomina, revoca, rappresentanza), assemblea (compiti, delibere, costituzione, impugnazione), regolamento di condominio, tenuta dei verbali, diritti dei partecipanti sulle cose comuni;
- . dipendenze, pertinenze e parti comuni;
- . controversie: dissensi e rinuncia dei condomini alle liti, turbative all'estetica, stabilità, tranquillità del condominio, tutela delle parti comuni;
- . rappresentanza giudiziale e predisposizione dei documenti per le liti;
- . manutenzione: ammodernamenti, innovazioni, ampliamenti e opere sulle parti comuni dell'edificio, impianti e norme di sicurezza, contratti di appalto;
- . contabilità e fisco: ripartizione delle spese, riscossione dei contributi, codice fiscale, c/c fiscale, obblighi nei confronti del fisco, IVA, ICI, passo carraio, insegne;
- . rapporti con fornitori, dipendenti del condominio, Amministrazione Pubblica;
- . tenuta dei libri contabili, rendiconto annuale delle spese;

- **compravendita dei beni immobili:**

- . proposta di acquisto / vendita, contenuti del contratto preliminare, trascrizione del contratto e opponibilità ai terzi, caparra confirmatoria, azione di adempimento, termine essenziale, risoluzione di diritto;
- . contratto definitivo / rogito, trascrizione e registrazione, obbligazione solidale per pagamento delle spese condominiali;

telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 5.15

Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.

Art. 5.16

Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

Art. 5.17

La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Art. 5.18

Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

Art. 5.19

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 5.20

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 5.21

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 5.22

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 5.23

Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI - TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 5.24 - Limite massimo del numero di prestazioni

Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa, salvo diversamente indicato nella Tabella sotto riportata

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Invio di un fabbro	euro 150 per prestazione		
Invio di un elettricista	euro 150 per prestazione		
Invio di idraulico	euro 150 per prestazione		
Invio di un vetraio	euro 150 per prestazione		
Interventi di emergenza per danni d'acqua	euro 300 per prestazione		
Vigilanza dell'abitazione a seguito di sinistro che abbia compromesso la sicurezza dell'abitazione	euro 350 per prestazione		
Intervento di collaboratore familiare nel caso in cui, a seguito di sinistro, i locali necessitino di un intervento di pulizia e riordino	Relativi costi per un massimo di ore 12		
Organizzazione del trasloco dei mobili e degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata	euro 260 per prestazione		
Spese di albergo in caso di abitazione non più agibile a seguito di sinistro	euro 80 per persona e per giorno con il massimo di euro 500		
Spese per il pensionamento di cani e gatti in caso di abitazione non più agibile a seguito di sinistro	euro 200 per prestazione		
Spese per il rientro anticipato dell'Assicurato che si trovi in viaggio, a seguito di sinistro	euro 250 per prestazione		

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO - PROCEDURE

Art. 5.25 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde

800.087.506

Oppure al numero di Milano

02.58.24.51.93

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8

20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Numero di polizza preceduto dalla sigla MILC
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI/ASSICURATI/PROSPECT RAMI DANNI

1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- dpo@assicuratricemilanese.it

3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari¹ - da lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

¹ L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano:
 - nome e cognome
 - indirizzo di casa
 - indirizzo email
 - numero identificativo nazionale
 - numero di passaporto
 - indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)
 - numero di targa del veicolo
 - numero di patente
 - volto, impronte digitali o calligrafia
 - numeri di carta di credito
 - identità digitale
 - data di nascita

A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene) o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

-
- luogo di nascita
 - informazioni genetiche
 - numero di telefono
 - account name o nickname.
- **Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)**
 - dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
 - dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
 - dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
 - dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
 - dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;
- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.

4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; etc.);
 - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
 - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- g. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- h. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- i. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- j. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all'indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it

11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Il Titolare r.l.p.t.
Assicuratrice Milanese S.p.A.

Pierluigi Mancuso

